

DISCIPLINARE TECNICO del SERVIZIO di
controllo degli Impianti Termici per la
PROVINCIA di CHIETI
Legge n°10/91, D.P.R. n°412/93 e s.m.i,
D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06, L.R. Abruzzo n° 17/2007

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 -Oggetto-

Il presente disciplinare impegna ed obbliga la OPS, per le parti ad essa riferite, all'esecuzione del servizio di ispezione e di accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, centralizzati ed autonomi, ubicati nel territorio della Provincia di Chieti (con esclusione del Comune di Chieti), nell'osservanza delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso meglio specificati.

Tutti gli oneri afferenti le procedure tecnico-operative e gli adempimenti ad esse connessi sono compresi nel corrispettivo come previsto nel Contratto di Servizio, cui il presente disciplinare accede, ripassato con la Provincia di Chieti.

ART. 2 -Personale addetto al servizio-

La OPS si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio, in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad assicurare la corretta erogazione del servizio.

INTEGRAZIONE

Le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alle attività di validazione ed accertamento documentale, potranno essere svolte dalla OPS mediante soggetto esterno di specifica competenza tecnica, incaricato per l'esecuzione, per l'assistenza tecnica e per il coordinamento tecnico delle attività.

Inoltre la OPS si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.

La Provincia di Chieti provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare dai verificatori durante le attività esterne.

ART. 3 -Pianificazione dei controlli-

La OPS si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio di competenza Provinciale. Preliminarmente, la OPS procederà alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare individuando gli utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico-operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie di impianto da ispezionare.

ART. 4 -Condizioni di validità dei controlli sul campo-

Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto, le ispezioni da cui conseguono:

- a) Rapporti di Prova redatti dai verificatori, con esito della ispezione positivo o negativo, che siano stati riconosciuti validi dal Direttore Tecnico della OPS e per l'effetto inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 14.

Tutti i Rapporti di Prova recanti la dicitura "Annullato" nonché data e firma del Direttore Tecnico sono da considerare non validati dallo stesso e pertanto non concorrono al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto;

- b) Rapporti di prova, conseguenti a mancate ispezioni, per cause non imputabili alla OPS e

segnatamente per “*diniego d’accesso*” o per “*utente assente*” al momento della ispezione, purché la OPS abbia ottemperato correttamente a quanto previsto al successivo art. 9-bis.

ART. 5 –Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro-

La OPS si impegna affinché le operazioni di cui all’art. 12 siano eseguite conformemente al piano di sicurezza elaborato dalla stessa e con espresso impegno di suo aggiornamento e modifica in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITA'

ART. 6 -Campagna di sensibilizzazione e di informazione-

La OPS, previo accordo con il Dirigente del Settore competente della Provincia di Chieti, dovrà effettuare campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza. Modi e termini di tali iniziative saranno stabiliti dalla OPS e sottoposti ad approvazione da parte del medesimo Dirigente.

Le azioni di informazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M. 37/08) saranno svolte ad esempio, tramite seminari, work-shop, incontri mirati mentre, quelle dirette alla cittadinanza, potranno essere effettuate tramite “*mailing*”, mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché, numero verde e sportello informativo attivi presso la sede della OPS.

ART. 7 -Certificazioni: validità e controllo-

La procedura di certificazione degli impianti termici è consentita per gli impianti termici di qualsivoglia potenza alimentati a combustibile liquido o gassoso. L’impianto termico sarà considerato “certificato” qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) *Per impianti destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria alimentati a combustibile liquido o gassoso con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:*
 - Per generatori di calore installati ante 2012: ricezione da parte della OPS con cadenza biennale (primo biennio 2012-2013), del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), L.R. 17/07, debitamente compilato con timbro e firma del terzo responsabile ovvero del manutentore abilitato (qualora la prima figura non esista per l’impianto specifico) unitamente ad attestazione di versamento della tariffa prevista per la certificazione della tipologia di impianto in esame;
 - Per generatori di calore installati a partire dal 2012 (compreso): l’impianto si riterrà certificato per il biennio che ricomprende l’anno di installazione del generatore di calore, qualora la OPS riceva la corrispondente “scheda identificativa dell’impianto” di cui al Libretto di Impianto rilasciato da ditta abilitata all’atto della installazione. Per i bienni successivi la certificazione dell’impianto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui al punto che precede.

- b) *Per impianti destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW:*
 - Per generatori di calore installati ante 2012: ricezione da parte della OPS con cadenza annuale, del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), L.R. 17/07, debitamente compilato con timbro e firma del terzo responsabile ovvero del manutentore abilitato (qualora la prima figura non esista per l’impianto specifico) unitamente ad attestazione di versamento della tariffa prevista per la certificazione della tipologia di impianto in esame. Il versamento dovrà essere effettuato entro l’anno solare per il quale si intende certificare l’impianto;
 - Per generatori di calore installati a partire dal 2012 (compreso): l’impianto si riterrà certificato per l’anno di installazione del generatore di calore, qualora la OPS riceva la corrispondente “scheda identificativa dell’impianto” di cui al Libretto di Centrale rilasciato da ditta abilitata all’atto della installazione. Per le annualità successive la certificazione dell’impianto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui al punto che precede.

La OPS procederà all’accertamento di tutti i rapporti di controllo energetico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiverà, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

ART. 8 -Attività di ispezione-

La OPS, ferma restando la Capacità di Ispezione minima così come indicata nel Contratto di Servizio ripassato con la Provincia di Chieti, dovrà effettuare ispezioni in misura non inferiore al 5% del totale del parco impianti censito alimentati a combustibile liquido e gassoso.

ART. 9 –Obbligo di preavviso agli utenti-

La OPS dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:

- per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile (di norma 7/10 giorni prima della data programmata per il controllo) trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato
- per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato della OPS, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico della OPS S.p.A, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.

La OPS si impegna a differire la data programmata per la ispezione, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto ovvero mediante accordi telefonici entro la giornata lavorativa che precede quella per la quale è programmata l'ispezione.

ART 9-bis –Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla OPS-

MODIFICA

Quando la OPS non abbia potuto procedere alla ispezione, **nonostante l'invio di due preavvisi a mezzo lettera raccomandata A/R** per cause ad essa non direttamente imputabili quali, "diniego di accesso" o "utente assente", **dopo l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile di cui all'art. 20, comma 1-bis del Regolamento**, la stessa si intenderà come effettuata e concorrerà alla determinazione della Capacità di Ispezione come indicata nel Contratto di Servizio, ai sensi del precedente art.4), lettera b) del presente Disciplinare.

Il Direttore Tecnico della OPS provvederà a segnalare la mancata ispezione nel Rapporto di Servizio di cui al successivo art. 14, indicando tempi e modalità di preavviso all'utente. La documentazione attestante la reiterazione del preavviso sarà a disposizione della Provincia presso la sede della OPS.

La Provincia oltre a procedere alla richiesta di riscossione della corrispondente tariffa così come rinveniente dal piano tecnico economico finanziario potrà richiedere alla società distributrice del gas la sospensione della fornitura nei confronti dell'utente che ha opposto il diniego (D.Lgs. n°164/2000, art.16 comma 6).

ART. 10 -Esecuzione del servizio-

La OPS si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio verrà espletato, così come previsto al punto 13, dell'Allegato L al D. Lgs. 311/06 in osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.P.R. 412/93. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività. Il personale addetto alle ispezioni dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori dovranno esibire ben in vista sul petto, il tesserino di riconoscimento di cui all'art.2) del presente disciplinare.

La OPS si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia.

ART. 11 –Strumentazione e apparecchiature-

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso di cui all'art. 7, alinea a) e b), deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389:2009 – Parte 1 ed ogni altra norma ad essa riconducibile, come prescritto dal

D. Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni.

La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta. Tuttavia la OPS non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. La OPS dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo. Sono a carico della società le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere sottoposte periodicamente a taratura, a cura della OPS, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti saranno a disposizione della Provincia presso la sede OPS.

ART. 12 – Operazioni di ispezione-

Il personale incaricato dalla OPS dovrà effettuare le ispezioni in presenza dell'occupante dell'immobile così come definito nell'Allegato A, punto 23, D.Lgs. 311/06 e/o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuato nell'Allegato A, punto 38, D. Lgs. 311/06, o di persona da loro delegata o comunque indicata.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1, D. Lgs. 192/05 e s.m.i., le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

12.1 Accertamento amministrativo che si estrinseca nella:

- i) Verifica della presenza del "Libretto di uso e manutenzione" del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389:2008);
- ii) Verifica della presenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8 D.P.R.412/93 (solo per impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti);
- iii) Verifica della presenza del "Libretto di impianto" per gli impianti termici di potenza inferiore a 35 KW ovvero del "Libretto di Centrale" per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW ;
- iv) Verifica della conformità del "Libretto di centrale" e del "Libretto di Impianto" rispettivamente agli allegati I e II al Decreto Ministero delle Attività Produttive 17.3.2003;
- v) Verifica della corretta compilazione del "Libretto di impianto" ovvero del "Libretto di Centrale";
- vi) Verifica della presenza degli allegati di cui al combinato disposto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 192/05 e dall'Allegato L, punto 8 al D. Lgs. 311/06: il controllo si estrinseca, per impianti di potenza inferiore a 35 kW, nella verifica della presenza degli allegati G relativi al biennio precedente quello dell'ispezione salvo diverse indicazioni del produttore del generatore di calore, ovvero, per impianti di potenza superiore a 35 kW, nella verifica della presenza dell'allegato F relativo all'annualità precedente quella dell'ispezione.
- vii) Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/93, per il terzo responsabile nel caso di impianti di potenza superiore a 350 kW;
- viii) Verifica del possesso, da parte del tecnico manutentore, del patentino per la conduzione di impianti termici di cui all'art. 287, comma 1, D.Lgs. 152/06 per impianti di potenza superiore a 232 kW;

Le carenze amministrative, ove rilevate, saranno segnalate direttamente dal verificatore in sede di controllo mediante rilascio dell'apposito modulo predisposto dalla OPS che dovrà essere sottoscritto e rilasciato in copia all'utente che ne accusa ricevuta.

12.2 Accertamento tecnico.

Gli elementi da sottoporre a ispezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1 e dell'Allegato L, punti 9 e 12 al D. Lgs. 311/06, sono quelli contenuti nel Libretto di Centrale o di Impianto (Allegati I e II al Decreto Ministero delle Attività Produttive 17.3.2003), e più precisamente:

- 12.2.1) Per Impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW (All. I D.M. 17/03/03):**

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato della canna fumaria;
- iii) Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv) Sistema di aerazione della centrale;

12.2.2) Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW (All. II D.M. 17/03/03):

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- iii) Verifica dei sistemi di ventilazione del locale di installazione del generatore;

Conformemente al Regolamento Provinciale per la Ispezione degli Impianti Termici vigente, viene inoltre sottoposto a controllo lo “Stato della canna fumaria” limitatamente al solo “canale da fumo”/”condotto di scarico” (rif. punti 3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.4 Norma UNI CIG 7129:2009 – Parte 3) Coerentemente con il medesimo controllo per impianti di potenza superiore a 35 kW di cui all’Allegato I al D.M. 17/03/03, il grado giudizio circa lo “stato della canna fumaria” viene espresso in termini qualitativi indicando P (positivo), N (negativo), NC (non controllabile).

12.3 Controllo di combustione.

La verifica del rendimento di combustione deve essere eseguita secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389:2008 – Parte 1, previo il rilievo dei seguenti parametri:

- i) Temperatura fumi espressa in °C;
- ii) Temperatura ambiente (aria comburente) espressa in °C;
- iii) Concentrazione di anidride carbonica nei fumi (CO₂) ovvero di ossigeno (O₂) espressa in %;
- iv) N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
- v) Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
- vi) Perdita per calore sensibile espressa in %;
- vii) Rendimento di combustione a potenza nominale espresso in %;
- viii) Portata del combustibile espressa in m³/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l’impianto.

ART. 13 –Rapporto di prova-

Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico verificatore dovrà redigere e sottoscrivere il Rapporto di Prova sul quale dovranno essere riportate le risultanze degli accertamenti di cui all’art. 12 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Prova sarà rilasciato al responsabile dell’impianto che dovrà sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione.

Qualora il responsabile d’impianto dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di Prova, una volta validato dalla Direzione Tecnica, verrà recapitato a mezzo A/R a cura della O.P.S. S.p.A.

Il personale incaricato del controllo dovrà inoltre compilare, per le parti di competenza:

- a) per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW: la Scheda n° 10 del Libretto di centrale di cui all’Allegato “F” al D.P.R. n°412/93 come modificato dall’Allegato I al D.M. 17.03.03, indicando l’esito della ispezione la quale, se negativa, andrà così precisata:
“Negativa per le motivazioni di cui al Rapporto di prova e relativo allegato che contestualmente si rilasciano”.

Inoltre nel campo “Eventuali note” della medesima scheda, andrà riportata la seguente dicitura:

“Il giudizio che precede è reso in merito ai soli elementi su indicati. Eventuale anomalie di natura tecnica, accertate dalla D.T. della OPS SpA all’esito dell’esame del R.di P., saranno comunicate dalla Provincia di Chieti a mezzo raccomandata A/R”

- b) per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW: la Scheda n° 8 del Libretto di impianto di cui all’Allegato “G” al D.P.R. n°412/93 come modificato dall’Allegato II al D.M. 17.03.03, indicando l’esito della ispezione la quale, se negativa, andrà così precisata:

“Negativa per le motivazioni di cui al Rapporto di prova e relativo allegato che contestualmente si rilasciano”.

Inoltre nel campo “Eventuali note” della medesima scheda, andrà riportata la seguente dicitura:

“Il giudizio che precede è reso in merito ai soli elementi su indicati. Eventuale anomalie di natura tecnica, accertate dalla D.T. della OPS SpA all’esito dell’esame del R.di P., saranno comunicate dalla Provincia di Chieti a mezzo raccomandata A/R”

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare la rimanente copia del Rapporto di Prova alla Direzione tecnica della OPS onde consentire al Direttore l’esercizio delle proprie prerogative ai fini della validazione o meno del rapporto.

Con la “validazione” del Rapporto di Prova da parte del Direttore Tecnico, la OPS assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati.

I Rapporti di Prova saranno archiviati nella sede dell’OPS e rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Provinciale per eventuali controlli.

ART. 14 –Rapporto di servizio-

La OPS dovrà trasmettere alla Provincia un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle attività, la cui forma e contenuti sono determinati in funzione del Regolamento Provinciale per la Ispezione degli impianti Termici.

I Rapporti di Prova elencati nel Rapporto di Servizio saranno da considerare come “*validati*” dalla Direzione Tecnica della O.P.S. S.p.A..

Il “Rapporto di Servizio” redatto dal Direttore Tecnico dovrà essere rimesso al CdA entro il terzo mese successivo al trimestre cui lo stesso afferisce e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle ispezioni validate distinte, per potenza e stato di certificazione dell’impianto;
- b) le generalità complete degli utenti controllati con specifica indicazione circa la regolarità degli interventi manutentivi ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, commi 5 e 6, D. Lgs. 192/05 e s.m.i.;
- c) le ispezioni da ritenere valide ai sensi del precedente art. 4), lettera b);
- d) la classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 16;
- e) la relazione inerente lo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico-operativo per cause non dipendenti dalla OPS e/o dal proprio personale.

ART. 15 –Catasto degli Impianti termici-

La OPS è responsabile dell’archivio su supporto magnetico degli impianti, ubicati nell’ambito territoriale della Provincia di Chieti e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti. La OPS non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati. L’archivio dovrà contenere per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell’utente, l’indirizzo presso cui è ubicato l’impianto, la potenza del generatore di calore, lo stato di certificazione dell’impianto ed i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, la OPS è “Responsabile ed incaricata del trattamento dei dati” essendo la Provincia “Titolare” degli stessi.

ART. 16 – Classificazione delle ispezioni

In sede di validazione delle ispezioni, la Direzione Tecnica provvederà a classificare gli impianti secondo i criteri in appresso specificati:

1. **Classe 1:** impianti per i quali sono state rilevate solo irregolarità inerenti gli accertamenti di cui al precedente art. 12, punto 12.1; (in sigla **NN**);
2. **Classe 2:** impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2 e 12.3 che non determina situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell’impianto ovvero che può comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari, (in sigla **NP**);
3. **Classe 3:** impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2 e 12.3 che può comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell’apparecchio ovvero che costituisce un pericolo immediato, (in sigla **PP**);

4. **Classe 4:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze di cui all'art. 12, punto 12.1, sono state rilevate esclusivamente difformità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella della Provincia di Chieti (Prevenzione Incendi, sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) che possono rendere l'impianto pericoloso anche in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio (in sigla **P**);
5. **Classe 5:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, è stato rilevato un valore di tiraggio insufficiente in assenza di irregolarità di cui all'art. 12, punti 12.2 e 12.3. La misurazione del tiraggio viene effettuata solo per generatori di tipo B a tiraggio naturale installati all'interno di locali abitati e collegati a camini o canne fumarie, secondo la procedura di cui all'Appendice B, punto B.2.2 della Norma UNI CIG 10845:2000 (in sigla **BT**);
6. **Classe 6:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, sono state rilevate esclusivamente irregolarità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella della Provincia di Chieti e che **non** determinano situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell'impianto ovvero che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari (in sigla **IRR**).

In sede di classificazione degli impianti e per le finalità di cui al successivo Art. 17, la Direzione Tecnica, dovrà inoltre distinguere gli impianti anche in funzione della presenza o meno del terzo responsabile (in sigla **CT** o **ST** rispettivamente) e dello stato di certificazione (in sigla **SA** per impianti certificati e **CA** per impianti non certificati).

INTEGRAZIONE

In attuazione dell'art. 25 del Regolamento ed in base alle casistiche che si potranno verificare in sede operativa, la classificazione sopra potrà essere modificata, con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.

ART. 17 – Comunicazione esito della verifica

INTEGRAZIONE

L'esito della verifica viene comunicato all'utente con le modalità di cui all'art. 25 del Regolamento. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, citato, si provvede a comunicare l'esito della verifica come sotto indicato, con eccezione degli esiti NNSTSA e NNCTSA.

Una volta a regime la procedura di cui all'art. 25 del Regolamento, le modalità sotto indicate saranno utilizzate solo per eventuali comunicazioni agli enti competenti, mediante l'utilizzo di posta certificata.

Entro 120 giorni dalla data di esecuzione della ispezione, la O.P.S. S.p.A. dovrà trasmettere all'occupante e/o responsabile dell'impianto, una comunicazione riportante i dettagli dell'esito della verifica. Ciascuna comunicazione, corredata di n° di protocollo così come attribuito dalla Provincia e dalla stessa comunicato via fax/e-mail, sarà predisposta dalla O.P.S. S.p.A. su carta intestata della Provincia di Chieti a firma del Dirigente del competente Settore, (mediante indicazione a stampa del suo nominativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n° 39) e dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

1. estremi della ispezione eseguita (data, codice identificativo, nominativo del tecnico verificatore);
 2. dati del generatore di calore sottoposto ad ispezione,
 3. dati anagrafici dell'occupante/responsabile dell'impianto;
 4. riferimenti legislativi inerenti il servizio;
 5. riferimenti regolamentari inerenti il servizio;
6. risultati degli accertamenti eseguiti con indicazione delle anomalie eventualmente rilevate, dei tempi prescritti la loro eliminazione e degli adempimenti posti a carico del responsabile dell'impianto per comunicare la regolarizzazione dell'impianto;
7. stato di certificazione dell'impianto con indicazioni circa gli adempimenti posti a carico dell'occupante per il versamento della tariffa prevista per impianti non certificati ovvero soggetti a pagamento ex art. 9 bis.

Destinatari e modalità di invio delle comunicazioni di esito della verifica sono stabiliti sulla scorta della classificazione di cui all'Art. 16, secondo i criteri in appresso specificati.

1. Per impianti di Classe 1, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NNSTSA**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;

2. Per impianti di Classe 1, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NNCTSA**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante e al terzo responsabile mediante lettera semplice;
3. Per impianti di Classe 1, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NNCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
4. Per impianti di Classe 1, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NNCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota priva di bollettino di c.c.p. sarà inviata al Terzo responsabile in lettera semplice;
5. Per impianti di Classe 2, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NPSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota;
6. Per impianti di Classe 2, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NPSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. Copia della nota priva di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà inviata all'occupante in lettera semplice;
7. Per impianti di Classe 2, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NPCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. In allegato verrà inoltre inviato bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
8. Per impianti di Classe 2, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NPCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Al terzo responsabile sarà inviata la medesima nota, priva di bollettino ma con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti;
9. Per impianti di Classe 3, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PPSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota;
10. Per impianti di Classe 3, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PPSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. Copia della medesima nota priva di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R;
11. Per impianti di Classe 3, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PPCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere

restituìta alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. In allegato verrà inoltre inviato bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;

12. Per impianti di Classe 3, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PPCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Al terzo responsabile sarà inviata la medesima nota, priva di bollettino ma con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti;
13. Per impianti di Classe 4, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R;
14. Per impianti di Classe 4, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile e all'occupante mediante raccomandata A/R;
15. Per impianti di Classe 4, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista;
16. Per impianti di Classe 4, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto mediante raccomandata A/R;
17. Per impianti di Classe 5, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **BTSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;
18. Per impianti di Classe 5, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **BTSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante ed al Terzo responsabile mediante lettera semplice;
19. Per impianti di Classe 5, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **BTCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
20. Per impianti di Classe 5, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **BTCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto in lettera semplice;
21. Per impianti di Classe 6, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **IRRSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;
22. Per impianti di Classe 6, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **IRRSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante ed al Terzo responsabile mediante lettera semplice;
23. Per impianti di Classe 6, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **IRRCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista

per l'ispezione;

24. Per impianti di Classe 6, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **IRRC**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato alla Provincia di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto in lettera semplice;
25. Per impianti ispezionati ai sensi dell'art. 9 bis: al responsabile dell'impianto verrà inviata tramite raccomandata A/R, debita comunicazione contenente gli estremi delle precedenti A/R inviate per l'esecuzione della ispezione nonché bollettino di c.c.p. per il versamento della tariffa prevista per la mancata ispezione.

Tutte le comunicazioni di esito della verifica, saranno trasmesse su supporto informatico alla Provincia di Chieti o a ditta da questa indicata per le lavorazioni di stampa, imbustamento e spedizione. Copia di ciascuna nota resterà depositata presso l'Area V.I.T. della OPS per gli adempimenti conseguenti.

I costi connessi con la postalizzazione nonché quelli per le lavorazioni di cui sopra sono posti a carico della Provincia.

Tutti gli avvisi di ricevimento che perverranno alla OPS per conto della Provincia, saranno allegati alle corrispondenti lettere.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio conseguenti ad impianti di Classe 2 e Classe 3, trasmesse alla Provincia ovvero alla OPS, saranno da quest'ultima prese in carico al fine della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni effettuate. Eventuali contestazioni e/o richieste di proroga dei termini entro i quali regolarizzare l'impianto, saranno esaminate dal D.T. della OPS, il quale renderà appositi pareri.

Analogamente eventuali contestazioni e/o chiarimenti relative alla richiesta di riscossione della tariffa, saranno esaminate dalla OPS la quale renderà appositi pareri.

In tutti i casi in cui si renda necessario procedere alla reiterazione dell'invio della comunicazione di esito della verifica, la O.P.S. procederà con le stesse modalità su enunciate.

Infine, per tutti gli impianti di Classe 3 e Classe 4, la O.P.S. provvederà ad inoltrare debita segnalazione agli Enti competenti in materia per opportuna conoscenza.

Eventuali ulteriori modalità operative, ovvero modifiche di quelle in essere, che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della gestione delle comunicazioni di esito della verifica, saranno subordinate ad appositi accordi tra la OPS e la Provincia.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 –Modulistica -

Tutta la modulistica utilizzata per il servizio sarà predisposta dalla Direzione Tecnica della OPS e sottoposta ad approvazione preventiva da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia di Chieti.

Analogamente eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in relazione ad esigenze dettate dall'evoluzione normativa e tecnica in materia e/o dall'organizzazione degli Uffici provinciali ovvero da migliorie del processo produttivo ed organizzativo della OPS, dovranno essere preventivamente approvate dal Dirigente del competente settore della Provincia di Chieti.

ART. 19 –Rinvio-

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia o che dovessero essere emanate dopo la sua sottoscrizione.

INTEGRAZIONE

Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Disciplinare, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con il Regolamento del servizio, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.

Chieti, gg/mm/aaaa.

Provincia di Chieti

O.P.S. SpA